

Infine all'ultimo comma, alle parole: « può essere aggiunta », l'onorevole Luciani propone che si sostituiscano le seguenti: « è aggiunta ».

Anche questa proposta non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

LUCIANI. Io non ho dato ragione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ma vuol darne ancora ragione?

LUCIANI. Non l'ho data ancora!

La ragione sta in ciò: che la differenza tra rimozione e destituzione mi pare che consista nel fatto che alla destituzione è sempre collegata la perdita o la diminuzione del diritto a pensione; quindi mi pare logico che si debba dire « è aggiunta » e non « può essere aggiunta ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia giustizia e culti*. Pel diritto comune sulle pensioni, si distingue la destituzione semplice dalla destituzione con la perdita della pensione e, come dicevo poco fa all'onorevole Falconi, appunto per questo, non si vuole qui toccare la legge sulle pensioni, ma soltanto spostare l'autorità, cui è affidata la dichiarazione della perdita della pensione.

È necessaria questa distinzione tra destituzione senza perdita e destituzione con perdita di pensione.

Ci sono tre maniere di lasciare l'ufficio (come nel diritto comune per gli impiegati): rimozione, destituzione semplice, e destituzione con perdita di pensione.

La differenza tra rimozione e destituzione è di ordine morale: chi è rimosso risente un dispiacere per il posto che perde, chi è destituito ne risente anche un disonore.

LUCIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, gli uditori, i giudici aggiunti ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto in cui il magistrato esercita il suo ufficio,

A questo articolo l'onorevole Cimorelli, dopo le parole « i giudici » propone di ag-

giungere « ed i sostituti procuratori del Re, ecc. »

L'onorevole Cimorelli ha già svolto questo suo emendamento.

CIMORELLI. Respinto il concetto informatore dei diversi emendamenti che io aveva presentato, per i quali sarebbe stata uguagliata la condizione del pubblico ministero a quella della magistratura giudicante, non ho ragione di insistere anche in questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di sezione) e dei due consiglieri eletti dall'assemblea generale a termini del terzo comma dell'articolo 18 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello ove il Consiglio è costituito.

(È approvato).

Art. 17.

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla Suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

La giurisdizione di detta Suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.

La Suprema Corte può, inoltre, su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia, o su istanza del magistrato incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

A quest'articolo l'onorevole Cimorelli propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole « a giudice » le altre « o sostituto procuratore del Re ecc. »; ma